

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali nell'anno 2006 ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Ha continuato a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge **8 agosto 1995, n. 335** e in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

E' stato emanato il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge n. 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione è stato, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19 per cento sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Il medesimo comma 15 ha, inoltre, disposto con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo

previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999), ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 1999, n. 488**, all'**articolo 49**, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, portandolo a € 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni di maternità a carico della Gestione.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - **commi 1 e 2**, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il

- minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a otto volte il minimo;
- **commi 3 e 4**, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
 - all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. Con **D. I. del 7 febbraio 2003, n. 57** è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo e, quindi, a questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;
 - all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
 - all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;

La **legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003)

ha previsto:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326** prevedono:

- all'**articolo 44, comma 2**, che i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, siano iscritti, con effetto da 1° gennaio 2004, nella Gestione previdenziale dei commercianti con l'obbligo di versamento dei contributi previsti sulla base del reddito effettivamente conseguito, senza l'applicazione delle disposizioni sul minimale imponibile;
- all'**articolo 44, comma 8**, che, dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle Camere di commercio delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali avranno effetto al fine dell'iscrizione agli Enti previdenziali e conseguente pagamento dei contributi e premi.

La **legge 3 agosto 2004, n. 206**, intitolata "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**" stabilisce:

- all'**articolo 1, comma 1**, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro

familiari superstiti;

- all'**articolo 2, comma 1**, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
- all'**articolo 2, comma 2**, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- all'**articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- all'**articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- all'**articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- all'**articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non

sono decurtabili ad ogni effetto di legge;

- **all'articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
- **all'articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- **all'articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- **all'articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
- **all'articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatesi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al **comma 2**, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatesi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- **all'articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Le modifiche introdotte dalla **legge 30 dicembre 2004, n. 311** prevedono, al **comma 272 dell'articolo unico**, la proroga della concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 per la cessazione definitiva dell'attività commerciale in favore degli esercenti che ne hanno i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. La relativa aliquota, dovuta dagli iscritti alla Gestione, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo possono, invece, essere presentate dagli aventi diritto entro il 31 gennaio 2008.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 novembre 2005, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2004 (**articolo 1**) e determinato in misura pari all'1,7 per cento, dal 1° gennaio 2006, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005, salvo congruaggio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).

Le modifiche introdotte dalla **legge 23 dicembre 2005, n. 266** prevedono:

- ai **commi 48 e 49**, la specifica imputazione degli accantonamenti da riversare, a carico di ciascun ente previdenziale pubblico, relativamente alle minori spese per consumi intermedi, a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, secondo quanto già previsto dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194 e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168;
- al **comma 186**, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2008 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;
- ai **commi da 263 a 266**, il trasferimento all'INPS, dal bilancio dello Stato, della somma a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici;
- al **comma 374**, la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti dagli stessi;
- ai **commi 523 e 524**, il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

L'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi

assicurativi, prevede:

- al **comma 1**, che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- al **comma 2**, che la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ed inoltre, che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

PAGINA BIANCA

**GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE
DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO PER PROFESSIONE ABITUALE,
ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2006 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presenta un avanzo economico di esercizio di 5.507 mln.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2006 passa da 27.397 mln a 32.904 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in mln)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2002	3.474	65	3.409	14.635
2003	3.735	126	3.609	18.244
2004	4.570	151	4.419	22.686
2005	4.881	170	4.711	27.397
2006	5.734	227	5.507	32.904

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertati per il 2006 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1° nota di variazione e previsioni aggiornate – e con quelli accertati per il 2005;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2005 e 2006.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
(in migliaia)				
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	22.685.706	27.397.060	27.397.060	27.397.060
2 ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti	4.235.787	5.100.000	4.467.000	4.647.199
Quote di partecipazione degli iscritti	2.388	733	2.024	4.659
Redditi e proventi patrimoniali.....	639.206	921.248	897.748	1.077.227
Poste correttive e compensative di uscite	1.247	1.274	746	1.279
Entrate non classificabili in altre voci	2.123	4.581	862	2.764
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS	258	-	-	179
Canone d'uso netto degli immobili strumentali...	30	10	14	26
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	624	-	79	115
TOTALE DELLE ENTRATE.....	4.881.663	6.027.846	5.368.473	5.733.448
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	111.518	134.700	138.365	162.001
Trasferimenti passivi	9.482	11.218	10.052	10.393
Spese di amministrazione	16.802	14.802	14.158	19.389
Oneri per il trasferimento allo Stato	-	-	644	701
Oneri finanziari	721	645	558	596
Poste correttive e compensative di entrate	29.096	28.836	15.000	31.302
Uscite varie	32	31	39	28
Oneri tributari.....	2.394	1.656	1.121	2.242
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	6	-	-	2
Assegnazione a fondi e accantonamenti.....	258	-	-	179
TOTALE DELLE USCITE.....	170.309	191.888	179.937	226.833
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo di esercizio	4.711.354	5.835.958	5.188.536	5.506.615
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	27.397.060	33.233.018	32.585.596	32.903.675

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2006, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 4.647 mln, con un aumento di 411 mln rispetto al 2005, derivano dall'applicazione dell'aliquota contributiva vigente al reddito delle attività, da determinarsi con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.

Sulla quantificazione dei contributi ha inciso:

- l'aumento del limite massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato rivalutato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in euro 85.478 (euro 84.049 nel 2005);
- l'aumento del numero dei contribuenti effettivi iscritti alla Gestione che passa da 1.787.500 del 2005 a 1.789.000 del 2006 (+ 1.500 unità).

In dettaglio, nell'anno in considerazione, le aliquote contributive vigenti sono state le seguenti:

- 10 per cento per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i proseguitori volontari e per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
- 15 per cento per i titolari di pensione diretta;
- 18,20 per cento (di cui 0,5 per cento per la tutela della maternità, per gli assegni al nucleo familiare e per la malattia in caso di degenza ospedaliera) per i soggetti privi di tutela previdenziale. L'aliquota destinata all'IVS (17,70 per cento) è stata applicata ai redditi fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile che per l'anno 2006 è stata di euro 39.297 (euro 38.641 nel 2005), mentre agli importi eccedenti è stata applicata una aliquota maggiorata di un punto percentuale.

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che per la tutela della maternità, la concessione degli assegni al nucleo familiare e la degenza ospedaliera è destinato un importo pari a 91 mln (allegato n.1).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI – Tale posta, analizzata nell'allegato n. 2, ammonta a 5 mln, ed è da attribuire, principalmente:

- ai versamenti volontari (447 mgl);
- ai proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (2 mln);
- ai valori di riscatto per il periodo del corso legale di laurea, possibilità estesa agli iscritti alla Gestione dal decreto legislativo n. 184/1997, che ha dettato nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio (1 mln);
- ai valori di riscatto per periodi scoperti di assicurazione (2 mln), facoltà prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge n. 488/1999.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI – Risultano determinati in 1.077 mln e si riferiscono, quasi esclusivamente, agli interessi attivi che le Gestioni e i Fondi finanziariamente passivi devono corrispondere per l'utilizzazione delle disponibilità delle Gestioni e Fondi finanziariamente attivi. L'importo presenta una lievitazione di 438 mln, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, in virtù di una maggiore liquidità media nel conto corrente della Gestione. Il tasso di interesse ponderato, applicato al capitale medio in giacenza, passa dal 2,671 per cento dell'anno 2005 al 3,762 per cento.

In particolare, le disponibilità della Gestione sono state anticipate alle gestioni deficitarie e remunerate al tasso del 3,858 per cento, così come stabilito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 13 giugno 2007, n. 73 e, in misura minore, impiegate in altre forme di investimento (c/c bancari e prestiti al personale) che hanno prodotto un saggio d'interesse minore. Il saggio di interesse deliberato risulta commisurato al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato, come previsto dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione

delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS".

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - L'importo di oltre 1 mln riguarda sia i recuperi di prestazioni pensionistiche (0,935 mln), che i recuperi di prestazioni temporanee (0,344 mln).

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Nel complesso ammontano a 3 mln; riguardano, prevalentemente, le somme che vengono rimosse a titolo di interessi per la dilazione o il differimento dei termini di pagamento dei contributi dovuti.

TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS - Il comma 6 dell'articolo 44 della legge n. 289/2002, destina alla Gestione il 10 per cento delle entrate, di cui ai commi 2 e 3 della stessa legge, che affluiscono alle gestioni pensionistiche quali versamenti effettuati da coloro che, pensionati alla data del 1° dicembre 2002, hanno potuto così beneficiare del cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro pur non avendo i requisiti di età e di anzianità previsti dal comma 1 dell'articolo 44 (anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, 58 anni di età all'atto del pensionamento). Questa entrata, residuale, rispetto a quella degli anni 2003, 2004 e 2005, ammonta a 0,179 mln, è destinata al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati, secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

SPESE PER PRESTAZIONI - Iscritte per 162 mln, vengono analizzate nell'allegato n. 3; esse attengono a prestazioni pensionistiche riferite a pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti (119 mln) e a prestazioni temporanee, nei limiti delle risorse che vengono a costituirsi con lo specifico gettito contributivo dello 0,5 per cento, disciplinato dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riguardano:

- la tutela della maternità per 9.621 beneficiarie (23 mln);
- gli assegni al nucleo familiare (19 mln);
- le indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera (0,451 mln).